
REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- I) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2022, n. 2

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2022, n. 3

"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee".

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2022, n. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2022, n. 2

"Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo). Recepimento decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo)".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 17/2019

- 1. All'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovraintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
 - b) assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.".

Art. 2 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 17/2019

- 1. L'articolo 12 della l.r. 17/2019 è sostituito dal seguente:
 - "Art. 2 (Abilitazione e requisiti)
 - 1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici stabiliti dal decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).".

Art. 3 Modifiche all'articolo 13 della l.r. 17/2019

1. L'articolo 13 della l.r. 17/2019 è abrogato.

Art. 4 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 17/2019

1. L'articolo 14 della l.r. 17/2019 è abrogato.

Art. 5 Modifiche all'articolo 15 della l.r. 17/2019

1. L'articolo 15 della l.r. 17/2019 è abrogato.

Art. 6 Modifiche all'articolo 16 della l.r. 17/2019

1. L'articolo 16 della l.r. 17/2019 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 MAR. 2022

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2022, n. 3

"Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2021, N. 29

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della I.r. 29/2021

- 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo) è sostituita dalla seguente:
 - "d) le cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli anche attraverso l'acquisizione della materia prima e/o del vino da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 2188 del codice civile.".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 29/2021 le parole: ", previa acquisizione del certificato di iscrizione all'elenco regionale dell'idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all'esercizio," sono soppresse.

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 della I.r. 29/2021

- 1. All'articolo 3 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) le parole: "in qualità di addetto al vigneto o alla cantina" sono soppresse;
 - b) alla lettera e) dopo le parole: "l'attività vitivinicola" sono aggiunte le seguenti: "e/o l'enologia, e/o il marketing del vino, e/o il wine management";
 - c) alla lettera g) dopo le parole: "da sommelier" sono aggiunte le seguenti: "o da degustatore professionale".

Art. 3 Modifiche all'articolo 5 della I.r. 29/2021

- 1. All'articolo 5 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. In aderenza a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività enoturistica: Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali della regione Puglia, presenti nell'elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.".

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della I.r. 29/2021

- 1. All'articolo 6 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: "L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per la SCIA di cui all'articolo 2, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "La SCIA è condizione necessaria per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori delle attività enoturistiche.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. La SCIA va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività enoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune accerta la presenza dei requisiti e dei presupposti previsti e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per la sussistenza della connessione all'attività enoturistica, rispetto a quella agricola di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, il Comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole rispetto a quello dedicato alle attività enoturistiche, inteso come numero di giornate di lavoro nel corso dell'anno solare. All'esito dell'istruttoria di competenza e ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il Comune comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura e all'interessato le proprie determinazioni. A seguito della ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, la struttura regionale provvede all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori enoturistici.";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. L'Elenco regionale degli operatori enoturistici è aggiornato regolarmente e pubblicato sul sito web regionale a cura della struttura regionale competente in materia di agricoltura.";
 - d) il comma 4 è abrogato;
 - e) il comma 5 è abrogato;

- f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
 - "4. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, comunicano ogni variazione e trasmettono i dati alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.".

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 della I.r. 29/2021

- 1. All'articolo 8 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è abrogato;
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 Modifiche all'articolo 9 della I.r. 29/2021

- 1. All'articolo 9 della l.r. 29/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: "dispone la revoca delle attività" sono sostituite dalle seguenti: "adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e lo comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura per la cancellazione dall'elenco";
 - b) il comma 3 è abrogato.

Art. 7 Modifiche all'articolo 10 della l.r. 29/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse.

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 59

Art. 8 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 59/2017

1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) è aggiunta la seguente:

"e bis) avvocato esperto in materie faunistico-venatorie.".

Art. 9 Modifiche all'articolo 31 della l.r. 59/2017

1. Al comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 59/2017 eliminare le parole: ",gli agenti del corpo dei carabinieri forestali".

CAPO III MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2021, N. 39

Art. 10 Modifiche all'articolo 4 della I.r. 39/2021

- 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee", è sostituito dal seguente:
 - "1. Nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e della deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 2332, per ampliamento delle attività produttive si intende l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta o di volume."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 MAR. 2022

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2022, n. 4

"Sostegno economico in favore di studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori per l'accesso agli studi universitari".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Misure regionali per il sostegno economico allo studio dei giovani pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori

- 1. Nell'ambito delle politiche e iniziative di supporto allo studio e sostegno alle persone in condizioni di svantaggio o difficoltà, la Regione Puglia eroga contributi a fondo perduto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, in favore degli studenti residenti in Puglia orfani di uno o di entrambi i genitori, allo scopo di sostenerne economicamente l'accesso agli studi universitari e la frequentazione degli stessi per la durata ordinaria del corso scelto.
- 2. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi in favore degli studenti pugliesi orfani di uno o di entrambi i genitori, in possesso di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per prestazioni universitarie non superiore a euro 23 mila e di Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a euro 50 mila, diplomati con voto non inferiore a 90/100, di un contributo annuale di euro 3.500,00 per studente, da rinnovare ogni anno accademico previa verifica del regolare superamento di tutti gli esami annuali previsti dal piano di studi, per un massimo di anni sei consecutivi.
- 3. Nella determinazione dei criteri di attribuzione del contributo hanno precedenza gli studenti iscritti presso Università presenti nel territorio pugliese.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è stanziato l'importo di euro 150 mila, in termini di competenza e cassa, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, a valere sulla missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 7 "Diritto allo studio", titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio, e corrispondente prelevamento per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 04 MAR. 2022

MICHELE EMILIANO



Allegato atto di varitazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere RE. DEL. CON. n. 87 del 22/02/2022 "Sostegno economico la favore di studenti puglitesi orfant di entrambi i genitori per accesso studi universitari" SPESE.


			PREVISIONI ACCIOUNATE	VARIAZIONI	INO	PREVERIONE AGGORNATIC
			ALLA PRECEDENTE			ALLA DELIBERA
PRINCHAMMA,TITOLO	DEPONITAZIONE		VARIAZIONE ESERCIZIO 1222 (*)	IN AUMENTO	ENDERGEDONE	IN OGGETTO ESIGNCTZIO 1723 (*)
	Disassuza di amministrazione			00'0	00'0	
MISSIONE 4 Programma 7 Titolo 1	Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio Spese correnti	residui presutti previstore ci competenza previstore ci casa		60'008'651 60'008'651 60'6	800	
Totale Programma 7	Dirito allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di casa		60,000,000 I 60,000,000 I 60,000,000 I	00'0 00'0	
TOTALE MISSIONE 4	fatrazione e diritto allo studio	residui presunti pervisione di compelenza pervisione di casa		60,000,621 60,000,621 90,0	60'6 60'0	
MISSIONE 20 Programma 3 Titolo 1	20 Food e accanonament 3 Atra fond 1 Speac corrent	residus prostato previsione di component previsione di caso		20°0 20°0 20°0	09'080'051 09'080'051	
Totale Programma 3	Altri fondi	restant present previsione di competenza parvisione di cassa		80°0	00'000'051 00'000'051	
TOTALE MISSIONE 20	20 Fondi e accantonamenti	reidal pretad previable di competenza previalne di casa		00'0 00'0	0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	N USCETA	reidei preusis prevident di competenza prevident di cassa		00,00 00,000,001 00,000,001	0,00 150,000,40 150,000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	ELLE USCITE	reidai prainaí prevideas di competenta prevideas di cassa		0,00 150,000,60 150,030,60	00'000'05T 00'000'05T	

(*) La compiliazione della colonna può essere rinviaza, depo Traprovazione della delibera di variazione di bilazcio, a cura del responsabile finanziario.

Firmato digitalmente da NICOLA PALADINO

www.regione.puglia.it







BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: http://burp.regione.puglia.it

 $\textit{e-mail:} \ \texttt{burp@pec.rupar.puglia.it-burp@regione.puglia.it}$

Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)